

(N. 1250-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 76, parte 2^a, del Trattato di pace prevede che « il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze armate di Potenze alleate o associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze armate di Potenze alleate o associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra ».

In esecuzione del precedente impegno, è stata emanata la legge 9 gennaio 1951, n. 10 che prevede, all'articolo 1, un'indennità per i danni causati da atti non di combattimento delle Forze armate alleate.

L'indennizzo per il risarcimento dei danni subiti dalla Villa Thai venne stabilito, in base alla procedura prevista dalla legge n. 10 an-

zidetta, in lire 8 milioni, dal Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni (da notare che l'Ufficio tecnico erariale aveva periziato il danno in sole lire 2.470.238).

Da parte thailandese era stata fatta eseguire invece una perizia di parte che valutava i danni in lire 27.683.610, in base ai prezzi correnti alla data del verbale di riconsegna della Villa Thai, 20 gennaio 1949.

Ragioni di natura politica ed economica con particolare riguardo a trattative commerciali in corso di non indifferente interesse per l'Italia scongiuravano un atteggiamento di intransigenza. Lo scambio di Note in data 10 maggio 1955 esprime i termini della transazione fissando l'indennizzo in lire 17 milioni.

Si propone la ratifica.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (Villa Thai).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 17.000.000, derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.